



**Istituto Comprensivo Scuola Secondaria di 1° Grado “F.
MINÀ PALUMBO” di CASTELBUONO
E Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di
ISNELLO**

Via Isnello, 40 Tel. 0921/671165 Fax 0921/677329

Sito: <http://www.smscastelbuono.it> E-mail:

PAIC841004@istruzione.it

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

TIT. I FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

(Cons. di Istituto, Giunta E., Collegio Docenti, Cons. di Classe/Interclasse/Intersezione)

Art. 1

La convocazione di tutti gli Organi Collegiali viene predisposta, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione (24 ore prima, quando sussistono i caratteri d'urgenza).

Nei casi impreveduti possono essere inseriti ulteriori punti all'Ordine del Giorno, previo assenso della maggioranza dei presenti.

La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri di ciascun Organo Collegiale e mediante affissione di copia della stessa all'albo dell'Istituto e di ciascun Plesso.

L'atto di convocazione indica l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione e viene recapitato alla residenza o al luogo di lavoro di ciascun membro (anche dimissionario).

Per la validità dell'udienza è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica. In mancanza di numero legale, il presidente può aggiornare la seduta o ricorrere alla "seconda convocazione" a partire dal giorno successivo.

I membri degli OO.CC. hanno diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi dallo stesso. Chi vuole che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale, deve richiederlo espressamente.

Di ogni seduta viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario (scelto dal Presidente fra tutti i membri), steso su apposito registro, che viene approvato nella seduta successiva. Il verbale deve essere chiaro, veritiero e deve riportare quello che giuridicamente interessa. La votazione si intende espressa attraverso le seguenti forme:

- a) alzata di mano (voto palese)
- b) appello nominale (voto palese)
- c) scheda (voto segreto)

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente (art.28 D.P.R. 416/74). E' consentita la partecipazione alle riunioni, eccezionalmente e a solo titolo consultivo, di specialisti, personalità pubbliche, politiche, religiose, ecc...., in relazione alla trattazione di specifici argomenti.

Art. 2

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, su richiesta della Giunta Esecutiva, o dal Consiglio stesso (autoconvocazione) o da 1/3 dei componenti il Consiglio stesso, previa presentazione degli argomenti, di cui si chiede la trattazione. Per l'elezione del Presidente occorre, nella prima convocazione, la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; nella successiva votazione basta la maggioranza relativa dei votanti.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente sempre fra i genitori e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Quando il Presidente risulta assente o impedito, l'atto di convocazione (o di auto convocazione) può essere emanato dal vice presidente (o consigliere anziano, qualora non fosse stato eletto il vice presidente).

In assenza del Presidente o del vice presidente (la cui elezione resta facoltativa) ne fa le veci il consigliere della componente dei genitori più anziano di età (art.2 D.I. 28 maggio 1975).

Qualora il Presidente del Consiglio di Istituto cessa dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Alla seduta del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate; il mantenimento dell'ordine, durante l'udienza, è demandato al Presidente. Entro otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio, deve essere affissa all'Albo dell'Istituto la copia integrale del verbale che dovrà rimanere esposto per un periodo di 10 giorni.

Lo stesso viene depositato presso l'Ufficio di Segreteria che ne potrà fare copia a chiunque dei consiglieri ne faccia richiesta in forma scritta.

Qualsiasi membro del Consiglio d'Istituto, dopo la quinta assenza consecutiva non giustificata, decade automaticamente dalla carica, salva successiva ratifica del Consiglio medesimo.

Art. 3

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei membri della Giunta stessa. Segretario è, di diritto, il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Alla Giunta è demandata la preparazione dei lavori del Consiglio di Istituto, riguardanti, in particolare, la formulazione del Programma Annuale e l'elaborazione del Conto Consuntivo, nonché l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 4

Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. Può essere richiesta la convocazione, quando se ne ravvede l'opportunità, da almeno 1/3 dei Componenti. Il Dirigente Scolastico nomina, di volta in volta, segretario del Collegio dei Docenti uno dei suoi collaboratori, anche delle sedi distaccate.

Art. 5

I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede. In caso di sua assenza od impedimento, sono delegati a presiedere i Coordinatori di classe (scuola secondaria di 1° grado) e i Collaboratori di Plesso o sede (scuola primaria e d'infanzia). Può essere richiesta la convocazione, ove se ne ravvisi la necessità, da 1/3 dei suoi membri.

Art. 6

I consigli di classe sono convocati, di norma, a scadenza mensile; i consigli di interclasse/intersezione sono convocati, di norma, a scadenza bimestrale.

Art. 7

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei Docenti membro del comitato stesso.

Esso riunisce:

- a) quando un insegnante interessato richiede la valutazione, ai sensi dell'art. 66 D.P.R.417/74;
- b) a fine anno scolastico per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 417/74.

TIT. II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Art. 8

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, ha potere deliberante, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Art. 9

Il Consiglio di Istituto, entro il mese di Ottobre, su proposta del Collegio Docenti, delibera sull'orario delle lezioni nella scuola secondaria di 1° grado e nella scuola primaria, nonché sull'orario di funzionamento della Scuola d'Infanzia e sul funzionamento o meno della stessa nella giornata del sabato. Delibera, inoltre, sulla eventuale proposta di riduzione dell'orario scolastico, nei casi in cui si dovesse ricorrere ai doppi turni (massimo un'ora per il turno pomeridiano, durante la stagione invernale) o, per acclamate ragioni climatiche e di sicurezza, sempre durante i mesi in cui vige l'ora solare, nei giorni in cui le attività si protraggono al pomeriggio (per non più di trenta minuti).

Art. 10

Il Consiglio di Istituto, entro Ottobre, adotta il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa), elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti.

Art. 11

Il Consiglio di Istituto approva eventuali Progetti di Aggiornamento con gli acclusi preventivi di spesa ed ogni altro progetto di attività culturale, che comporti gestione in bilancio.

Art. 12

Il Consiglio di Istituto, salva successiva ratifica del Consiglio medesimo, delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare:

- a) tutte le visite e i viaggi d'istruzione che si svolgono in orario scolastico o eccezionalmente nell'arco della giornata, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, entro un raggio di 100 Km).

A tutti i viaggi d'istruzione e alle visite guidate, accertata la disponibilità dei posti nei pullman, possono partecipare, nell'ordine: i genitori degli alunni diversamente abili, i genitori rappresentanti di classe, i

genitori membri del Consiglio. Eventuale richiesta di partecipazione al viaggio da parte di qualche familiare degli alunni e/o accompagnatore deve essere corredata da polizza assicurativa. Per gli alunni diversamente abili, di norma, la spesa per la partecipazione alle visite guidate e/o viaggi d'istruzione è a totale carico della Scuola, se non autonomi e accompagnati, conseguentemente, da proprio familiare;

b) la partecipazione a spettacoli, ritenuti culturalmente validi;

c) l'uso dei locali, fuori dell'orario scolastico, per particolari, occasionali ed impreviste manifestazioni culturali;

d) la distribuzione agli alunni di avvisi e inviti per manifestazioni pubbliche, culturali, sportive, religiose, comunque gratuite;

e) le assemblee dei genitori, richieste ai sensi dell'art.45 D.P.R.416/74;

f) particolari attività didattiche (es. corsi pomeridiani di attività integrative e/o di recupero, accademie natalizie, recital, drammatizzazioni, giochi studenteschi, manifestazioni varie) fuori dal normale orario di lezione, dietro richiesta scritta degli insegnanti delle classi interessate.

Art. 13

L'inizio delle lezioni, fissato dal Consiglio di Istituto, può variare secondo le esigenze proprie di ciascuna sede. La vigilanza, come previsto dal nuovo contratto di lavoro C.C.N.L. 24.07.2003, è garantita dai Docenti a partire da 5 minuti prima delle lezioni. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle normali lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite culturali) che vengono svolte, previa autorizzazione quando trattasi di visita guidata e/o viaggio d'istruzione fuori territorio comunale, nel contesto dei lavori scolastici. La frequenza è obbligatoria per l'intero orario scolastico giornaliero, anche se articolato con rientro pomeridiano o continuato. Qualunque assenza, anche per un solo giorno, deve essere formalmente giustificata. Dopo cinque giorni di assenza necessita produrre la certificazione medica. In caso di ripetute assenze può richiedersi al genitore di giustificare personalmente. Ai fini della valutazione dell'anno scolastico per l'ammissione alla classe successiva o agli esami finali del primo ciclo l'alunno non può superare un numero di ore di assenza superiore a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale complessivo. Si fa deroga, da un limite di 247 ore fino a 300 ore per le classi a tempo normale e, da un limite di 297 ore a ore 350 ore per le classi a tempo prolungato nei seguenti casi: a) ricoveri ospedalieri - b) terapie mediche - c) condizionamenti socio affettivi e culturali - d) provenienza di alunni stranieri che documentano il percorso di studi già avviato. Detti casi verranno presi nella dovuta considerazione se opportunamente certificati e documentati.

Art. 14

Durante le ore di lezione il docente, se costretto ad allontanarsi per qualche istante dall'aula, affiderà gli alunni al collaboratore scolastico; se costretto, per gravissimi motivi, ad allontanarsi dal plesso, affiderà gli alunni ad altro/i docente/i, con l'avvertenza, quando possibile, di non superare il numero di 25 alunni per classe. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene in maniera ordinata fino alla porta di ingresso esterna della scuola, sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante. I collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza degli alunni dall'orario di ingresso a scuola (ore 8:00) fino al primo squillo di campana (8:10 Scuola Sec. 1° Gr. – 8:25 Scuola primaria), con il quale sarà dato l'avviso agli alunni e ai docenti di raggiungere le rispettive aule. Il secondo squillo di campana, cinque minuti dopo, indicherà l'effettivo inizio delle lezioni (8:15 Scuola Sec. 1° Gr. – 8:30 Scuola Primaria). Al termine delle lezioni (13.00 per la Scuola Primaria e 13.15 per la Scuola Sec. 1° Gr. o rispettivamente 17.00 e 16.15 nei giorni con attività pomeridiane) l'uscita degli alunni avviene in maniera ordinata fino alla porta di ingresso esterna della scuola, sotto la diretta sorveglianza dell'insegnante. Gli alunni della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado di Castelbuono e di Isnello, in caso di mancata attivazione o sospensione del servizio di refezione scolastica, possono essere autorizzati a pranzare a casa, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità per incidenti che potessero verificarsi in itinere. Tale autorizzazione non può, invece, essere concessa agli alunni della Scuola d'Infanzia e Primaria. Fino all'attivazione del servizio di refezione scolastica, comunque, a tutti gli alunni sarà consentito, a richiesta, consumare a scuola la refezione fredda, fornita dai genitori. In caso di sciopero verrà data per tempo comunicazione alle famiglie circa l'eventuale sospensione o riduzione delle attività didattiche giornaliere (in relazione alle comunicazioni volontarie di adesione allo sciopero da parte dei docenti). In ogni caso i Genitori saranno invitati ad accompagnare, nei giorni di sciopero, i propri figli, onde sincerarsi della regolarità o meno delle attività didattiche, fermo restando che da parte del

personale scolastico (anche A.T.A.) non scioperante sarà assicurata la vigilanza a tutti gli alunni presenti a scuola per l'intero orario giornaliero.

TIT. III FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 15

Il Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art.4, secondo comma, lettera b) D.P.R. 416/74 , formula al Capo d'Istituto, ad inizio anno scolastico, proposte per la formazione e la composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto.

Art. 16

L'assegnazione dei Docenti alle classi è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, sentiti i pareri al riguardo espressi dal Collegio dei Docenti e acquisiti i criteri fissati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 17

In caso di presenza di gemelli viene data ai genitori la facoltà di richiedere, per iscritto, l'iscrizione nella stessa classe o in classi diverse. L'insegnante che abbia un figlio nella propria classe può richiedere di trasferirlo in altra sezione dello stesso plesso o in altro plesso. Gli alunni non ammessi alla classe successiva, di norma, vengono iscritti nella medesima sezione dell'anno precedente, salvo altre diverse indicazioni del Collegio dei Docenti. I nuovi iscritti in corso d'anno vanno assegnati alla classe che ha minor numero di alunni (esclusa, ragionevolmente, quella con alunni diversamente abili); a parità di numero vengono assegnati in ordine di sezione (A- BC- ecc....)

TIT. IV PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE, ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

Art. 18

Le iniziative culturali connesse al normale svolgimento dell'attività didattica (visite a luoghi del paese, passeggiate, ecc...) potranno avvenire su iniziativa dell'insegnante di classe, previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Docente collaboratore di plesso. Le visite d'istruzione, che richiedono l'uso di mezzi di trasporto ed in orario scolastico, saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico; le visite e/o i viaggi d'istruzione, che si protraggono oltre l'orario scolastico, in luoghi distanti oltre 100 chilometri, vengono autorizzati dal Consiglio d'Istituto, il quale stabilirà, contestualmente, la misura dell'eventuale contributo a carico degli alunni. Gli insegnanti, acquisito il parere favorevole dei rispettivi Consigli di Classe/Interclasse, dovranno richiedere (almeno un mese prima della data prevista) l'autorizzazione al Consiglio di Circolo, specificando itinerario, mezzi e scopi dei viaggi d'istruzione medesimi. Sarà consentito partecipare, nei limiti della disponibilità dei posti, prioritariamente ai genitori degli alunni diversamente abili, quindi ai genitori componenti del Consiglio d'Istituto e dei Consigli di Classe/Interclasse . Eventuale richiesta di partecipazione al viaggio da parte di qualche familiare degli alunni e/o accompagnatore deve essere corredata da polizza assicurativa. Per le attività culturali, quali proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, circensi ecc... in orario scolastico, si rimanda all'art.12 lettera b.

TIT. V USO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DELLE SUE ATTREZZATURE

Art. 19

Tutti gli spazi disponibili degli edifici scolastici, nonché le attrezzature, durante l'orario scolastico, possono essere utilizzati da tutti i docenti, previo accordo tra gli stessi, quando necessario. Al di fuori del normale orario di attività della scuola, i locali possono essere utilizzati:

- da componenti scolastiche (dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico);
- da Enti, Associazioni e Privati (dietro nulla osta del Consiglio d'Istituto ed autorizzazione dell'Amministrazione comunale).

Art. 20

a) I docenti possono riunirsi al di fuori dell'orario di servizio per il coordinamento didattico o altri motivi, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

- b) Le assemblee sindacali del personale della scuola possono essere tenute nei locali scolastici, previa comunicazione al Preside dell'ordine del giorno, almeno 6 giorni prima della data fissata.
- c) I genitori delle singole classi possono riunirsi su convocazione del rappresentante di classe; i genitori dell'intero plesso possono riunirsi, a norma dell'art.45 D.P.R. 416/74, su convocazione del presidente del Comitato dei genitori (il comitato può essere formato dall'insieme dei rappresentanti di classe di ciascun plesso) o su convocazione della maggioranza del Comitato dei genitori. In ogni caso deve essere fatta richiesta scritta dei locali al Dirigente Scolastico cinque giorni prima della data fissata, indicando data, orario, ordine del giorno.
- d) Gli alunni possono utilizzare la scuola per tutte le attività parascolastiche autorizzate dal Preside o deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 21

L'amministrazione locale può disporre, fuori dell'orario scolastico, ai sensi dell'art.12 della legge 4 Agosto 1977 n.517, l'utilizzazione temporanea (in ogni caso limitata a non oltre un anno solare) dei locali degli edifici scolastici da parte di Enti, Associazioni e Privati per attività di promozione culturale, sociale e civile (corsi, conferenze, recite, mostre, attività sportive) senza alcun fine di lucro. Le domande in tal senso devono essere prodotte all'Ente locale proprietario dell'Edificio e al Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto, ricevute le domande di concessione, entro trenta giorni dovrà esprimere motivato parere, che sarà trasmesso all'Ente proprietario dei locali. In caso di parere negativo, il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione al richiedente. L'atto formale di concessione dovrà espressamente contenere i sotto elencati elementi:

- Acquisizione di idonea certificazione tecnica circa la compatibilità dell'iniziativa proposta con il Piano della sicurezza dell'edificio;
- Impegno del richiedente a realizzare attività culturale, sociale, civile, con esclusione di ogni forma o scopo di lucro;
- Indicazione delle modalità e dei tempi d'uso;
- Garanzia circa l'uso diligente dei locali con espressa menzione che la responsabilità per danni a persone o a cose ricadrà direttamente a carico del concessionario;
- Vincolo della concessione ad uso conforme con possibilità di revoca ogni qualvolta venga rilevata difformità con gli scopi predeterminati;
- Previsione di eventuali e temporanee sospensioni della concessione per sopravvenute ed inderogabili esigenze dell'Istituzione scolastica, connesse all'attività di istituto;
- Assunzione, da parte del concessionario, dell'onere delle spese per pulizia e periodica disinfestazione dei locali, uso degli stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali;
- Divieto di installare attrezzi fissi o impianti che riducano la disponibilità di spazio, salvo particolari diversi accordi fra le parti;
- Esclusione dalla concessione, salvo diversi particolari accordi, dell'uso di qualsiasi attrezzo di facile consumo;
- Impegno del concessionario a fornire direttamente il personale per lo svolgimento delle attività. Le sopraindicate assunzioni di oneri dovranno dal concessionario essere espressamente sottoscritte.

N.B. Per sopraggiunte improvvise richieste e comunque per manifestazioni di durata non superiore a tre giorni, la competenza a concedere autorizzazione è demandata, sentita l'Amministrazione comunale, direttamente al Dirigente Scolastico, salva successiva ratifica del Consiglio d'Istituto.

TIT. VI COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA

Art. 22

Nello spirito della più proficua collaborazione e nell'ottica della continuità educativa, di cui alla C.M. 339/92, saranno programmati:

- a) incontri periodici di didattica incrociata per gli alunni degli anni ponte (infanzia – primaria – secondaria di 1° grado);
- b) attuazione di comuni progetti educativi fra i diversi ordini di scuola (infanzia – primaria – secondaria di 1° grado);
- c) nel mese di Ottobre, visite dei docenti interessati della scuola d'infanzia in prima primaria e della scuola primaria in prima secondaria di 1° grado;

d) visite, a partire dal mese di Aprile, dei docenti interessati della scuola primaria nelle sezioni di scuola d'infanzia e della scuola secondaria di 1° grado nella classi quinta primaria.

TIT. VII REGOLE DI VITA SCOLASTICA

Art. 23

E' fatto divieto assoluto a chiunque di distribuire materiale di propaganda (commerciale, politica, ecc...) o di proporre la vendita di qualunque prodotto (libri, enciclopedie, guide didattiche ecc.) Il Dirigente Scolastico potrà autorizzare la distribuzione, oltre che degli atti ufficiali della scuola, di documenti/avvisi/inviti di interesse pubblico e/o di indiscusso valore culturale e, comunque, mai orientati a fine di lucro o a carattere ideologico.

Art. 24

Gli alunni della Scuola Primaria, di norma, indosseranno il grembiulino di colore blu e quelli della Scuola d'Infanzia indosseranno il grembiulino di colore bianco.

Art. 25

- a) Durante l'orario delle lezioni ai genitori o ad altre persone estranee non sarà consentito l'accesso nelle **aule** e nei corridoi attigui alle stesse, se non per gravi ed accertati motivi, su autorizzazione del Preside o del Docente collaboratore di plesso;
- b) E' consentito ai soli Rappresentanti di classe o ai membri del Consiglio di Istituto accedere a scuola, durante l'attività didattica, nei tempi e nei modi appositamente concordati e stabiliti;
- c) Una volta al mese, di norma, i genitori possono conferire, nelle ore stabilite di ricevimento, con ciascun docente. Gli stessi, inoltre, vengono personalmente invitati, durante l'arco dell'anno scolastico, alle udienze generali (almeno quattro volte) con la presenza di tutti i docenti di classe.

TIT. VIII SANZIONI DISCIPLINARI E IMPUGNAZIONI

Art. 26

Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare l'ambiente della classe e dell'intera scuola, mantenendo puliti i locali scolastici e avendo cura del proprio e dell'altrui materiale scolastico. Nel caso non facciano uso dei cestini e sporchino l'aula, sono tenuti, prima di uscire, a rimettere tutto in perfetto ordine. Nel caso un alunno arrechi danni ai sussidi, gli arredi o ai locali scolastici, previo accertamento e notazione sul registro di classe da parte del docente responsabile della vigilanza, sarà addebitata al genitore dello stesso alunno la relativa spesa, per la riparazione o la sostituzione di ciò che è stato danneggiato, con relativa irrogazione di sospensione da 1 a 2 giorni per l'alunno. Gli alunni sono tenuti a segnalare immediatamente al docente in servizio i danni rilevati. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, gli allievi che per ultimo hanno operato nell'aula o nel laboratorio, in cui viene rilevato il danno, sono ritenuti collettivamente responsabili e devono risarcire, ciascuno in quota parte, i danni arrecati.

Nei casi di comportamento inadeguato, dopo gli opportuni richiami verbali, dovendosi assolutamente evitare l'esclusione dalla classe con permanenza nei corridoi, i docenti ricorreranno all'ammonizione scritta sul registro di classe, che sarà vistata dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore per i conseguenti provvedimenti di competenza: a) informativa per genitori (a cura del Dirigente Scolastico o suo Collaboratore); b) immediato allontanamento giornaliero dalla scuola (su diretta disposizione del Dirigente Scolastico o suo Collaboratore); c) sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni e/o esclusione dalla partecipazione ai viaggi, alle visite guidate e alle manifestazioni, su proposta del Consiglio di Classe.

Sussistendo, inoltre, il divieto assoluto di tenere accesi i cellulari durante le lezioni (Nota Ministeriale prot. N. 30 del 15 marzo 2007), per gli alunni inadempienti si procederà, da parte del docente in servizio, nell'ordine: a) al rimprovero verbale; b) alla nota sul registro; c) al sequestro del cellulare per l'intera giornata scolastica; alla sospensione per uno o più giorni dalle lezioni.

Nei casi di eventuali accertati gravi atti di bullismo (ingiurie, minacce), secondo la Direttiva Ministeriale n.16 del 5 febbraio 2007, su proposta del Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria e urgente, saranno irrogati, secondo la gravità o la reiterazione dello stesso atto o atti similari, le sanzioni di seguito elencate: sospensione di gg. 5 – sospensione di gg. 10 – sospensione di gg. 15.

Per eventuali “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, percosse, reati di natura sessuale ecc.) o nei casi di concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (incendio, allagamenti ecc.) su decisione assunta dal Consiglio d’Istituto, potranno essere irrogate le ulteriori seguenti sanzioni: a) allontanamento temporaneo dell’alunno dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni; b) allontanamento fino al termine dell’anno scolastico; c) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Contro le sanzioni disciplinari, per sospensioni da 6 o più giorni, di cui sopra, è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia di questo Istituto. Durante il suddetto periodo, il provvedimento rimane sospeso fino alla pronuncia dell’Organo di Garanzia.

TIT. IX CONCLUSIONE

Art. 27

Per tutto quanto non contemplato in questo Regolamento Interno d’Istituto, si rimanda alla Carta dei Servizi e alla legislazione scolastica vigente.

- EMENDATO, INTEGRATO E APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO, NELLA SEDUTA DEL 03.10. 2011, CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cicero